



451
3 AGO. 2020

DELIBERAZIONE N. DEL

OGGETTO: Approvazione dello schema tipo di contratto di scopo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza e l'Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB per l'attivazione temporanea di n. 15 posti tecnici di cure subacute a favore di pazienti Covid Positivi presso la struttura Centro Medico di Lissone e contestuale sottoscrizione del contratto.

L'anno 2020 il giorno 03 del mese di ~~AGOSTO~~ in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.L. del 02/03/2020 n. 9 "Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
- il D.L. del 08/03/2020 n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il D.L. del 9/03/2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il D.L. del 17/03/2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE inoltre:

- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2020”;
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 “Prime Determinazioni in ordine all’emergenza, epidemiologica da Covid -19”;
- la DGR 4 marzo 2020 n. XI/ 2905 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza da Covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l’impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19”;
- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 “Ulteriori determinazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2984 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Coinvolgimento delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2985 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli provvisori presso ASST”;

RICHIAMATE inoltre:

- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2020”;
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 “Prime Determinazioni in ordine all’emergenza, epidemiologica da Covid -19”;
- la DGR 4 marzo 2020 n. XI/ 2905 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza da Covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l’impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19”;
- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 “Ulteriori determinazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2984 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Coinvolgimento delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2985 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli provvisori presso ASST”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2986 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 - Area Territoriale”;
- la DGR 26 maggio 2020 n. XI/3182 “Determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020”.

DATO ATTO che:

- l’art. 3 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, che prevede che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- l’art. 4 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante “disciplina delle aree sanitarie temporanee” che consente alle regioni e alle province autonome l’attivazione, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, di aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid -19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, escludendo altresì l’applicazione dei requisiti di accreditamento alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza;

DATO ATTO altresì che i provvedimenti sopracitati danno mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere in base al fabbisogno rilevato a seguito della situazione emergenziale alla stipula di un contratto di scopo con gli enti gestori resisi disponibili, anche in deroga ai requisiti di accreditamento e autorizzazione, come previsto dall'art.4 del d.lgs 18/2020, previa autorizzazione all'esercizio da parte di ATS;

RICHIAMATO il provvedimento deliberativo n. 427 del 20/07/2012 con il quale l'ASL Monza e Brianza autorizzava all'esercizio e all'accreditamento la UO Attività di Cure Subacute per n. 15 posti tecnici;

VISTA la nota degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri SPA SB, protocollo n. 21573 del 18 marzo 2020, con la quale l'Ente mette a disposizione del sistema, presso il Centro Medico di Lissone, n. 15 posti letto tecnici di cure subacute;

VISTA la richiesta inviata alla Direzione Generale Welfare in data 26/03/2020, con la quale ATS Brianza chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei 15 posti letto tecnici di cure subacute presso il Centro Medico di Lissone in relazione al fabbisogno di tale tipologia di posti letto instauratosi a seguito dello stato di emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che la Direzione Generale Welfare con nota del 03/04/2020, Prot. ATS n.0024570/20 del 3/4/2020 autorizzava ATS Brianza all'attivazione di n. 15 posti letto tecnici di cure subacute presso il Centro Medico di Lissone, afferente agli Istituti Clinici Scientifici Maugeri SPA SB per pazienti COVID positivi e alla messa a contratto temporanea dei suddetti posti, precisando che le competenze economiche sarebbero state definite successivamente e che tale autorizzazione era da intendersi valida sino al termine della situazione emergenziale in atto;

VISTA la comunicazione di ATS Brianza del 13/5/2020, Prot. N.0031532/20, con la quale veniva inviata copia del contratto di scopo e formalizzata la richiesta di riconoscimento del budget pari a Euro 225.080,00 stimato per il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020 ai fini dell'autorizzazione;

PRESO ATTO della comunicazione mail pervenuta dal competente ufficio regionale in data 28/07/2020, Prot. n. 50762/20 del 30/07/2020, con la quale veniva rilasciato parere favorevole allo schema tipo di contratto di scopo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza e l'Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB;

DATO ATTO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- la stipula del contratto è subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse;
- la stipula del contratto prevede altresì che l'Ente erogatore debba trasmettere la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza o meno di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito del parere pervenuto dalla DG Welfare in data 28/07/2020, procedere all'approvazione dello schema tipo di contratto di scopo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza e l'Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB per l'attivazione temporanea di n. 15 posti tecnici di cure subacute a favore di pazienti Covid positivi presso la struttura Centro Medico di Lissone e contestuale sottoscrizione del contratto di scopo;

STABILITO che il presente contratto di scopo:

- è da ritenersi aggiuntivo al contratto provvisorio già sottoscritto con ATS in data 31/1/2020, prorogato ai sensi della DGR 3182/2020 e sottoscritto in data 26/06/2020;
- è finalizzato esclusivamente all'attivazione **temporanea** di n. 15 posti letto tecnici di cure subacute per pazienti COVID positivi per il periodo dal 01 aprile 2020 al 30 giugno 2020, e resta comunque valido solo per il periodo ritenuto congruo per affrontare l'emergenza sanitaria, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

DATO ATTO che gli oneri conseguenti alla sottoscrizione del contratto di scopo di cui al presente provvedimento, la cui tariffa giornaliera riconosciuta a singolo paziente limitatamente ai 15 posti e per il periodo di validità dal 1/4/2020 al 30/6/2020, è quella stabilita dalla circolare regionale n. 11 del 27/09/2011 in base all'indice di intensità assistenziale (IIA), dovranno essere assegnati a questa ATS con successivo decreto da parte delle competenti direzioni regionali;

SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore dell'Unità Organizzativa proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario riportate in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare lo schema tipo di contratto di scopo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Brianza e l'Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB per l'attivazione temporanea di n. 15 posti tecnici di attività di cure subacute a favore di pazienti Covid positivi presso la struttura Centro Medico di Lissone e contestuale sottoscrizione del contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il presente contratto di scopo:
 - o è da ritenersi aggiuntivo al contratto provvisorio già sottoscritto con ATS in data 31/1/2020, prorogato ai sensi della DGR 3182/2020 e sottoscritto in data 26/06/2020;
 - o è finalizzato esclusivamente all'attivazione **temporanea** di n. 15 posti letto tecnici di cure subacute per pazienti COVID positivi per il periodo dal 01 aprile 2020 al 30 giugno 2020, e resta comunque valido solo per il periodo ritenuto congruo per affrontare l'emergenza sanitaria, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

- di dare atto che gli oneri conseguenti alla sottoscrizione del contratto di scopo di cui al presente provvedimento, la cui tariffa giornaliera riconosciuta a singolo paziente limitatamente ai 15 posti e per il periodo di validità dal 1/4/2020 al 30/6/2020, è quella stabilita dalla circolare regionale n. 11 del 27/09/2011 in base all'indice di intensità assistenziale (IIA), dovranno essere assegnati a questa ATS con successivo decreto da parte delle competenti direzioni regionali;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Silyano Casazza)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Antonietta Ferrigno)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Emérico Maurizio
Panciroli)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Lorenzo Brugola)

Direttore del Dipartimento
Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dott.ssa Nicoletta Castelli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE


U.O. PROPONENTE: UOC NEGOZIAZIONE E GOVERNO DELLE PRESTAZIONI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE

UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni

Anna Maria Vesceproi



U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno 2020: X Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno:

Conto n.:

Impegno:

IL DIRETTORE U.C.

Veronica Colini



NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

U.O. PROPONENTE: _____

Si attesta che i beni servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

Si attesta che il bene servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

Il ...

(nominativo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Aldo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.

Monza, li..... Il Funzionario addetto

CONTRATTO DI SCOPO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI**GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E L'ENTE ISTITUTI****CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB PER L'ATTIVAZIONE****TEMPORANEA DI N. 15 POSTI LETTO TECNICI DI ATTIVITA' DI CURE****SUBACUTE A FAVORE DI PAZIENTI COVID - 19 POSITIVI PRESSO LA****STRUTTURA CENTRO MEDICO DI LISSONE.****RICHIAMATI:**

il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19*";

-il D.P.C.M. del 11/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19*";

- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- il D.L. del 17/03/2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19*";

- il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19*";

- il provvedimento deliberativo n. 427 del 20/07/2012 con il quale l'ASL Monza e Brianza autorizzava all'esercizio e all'accreditamento della UO Attività di Cure Subacute con n. 15 posti tecnici;

VISTE:

- la DGR 16 dicembre 2019 n. XI/2672 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2020”*;

- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 *“Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid -19”*;

- la DGR 4 marzo 2020 n. XI/2905 *“Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza da Covid - 19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP, e ARIS) e Regione Lombardia per l’impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid - 19”*;

- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 *“Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid - 19”*;

- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2984 *“Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Coinvolgimento delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”*;

- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2985 *“Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid - 19. Attivazione moduli provvisori presso ASST”*;

- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2986 *“Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 - Area Territoriale”*

- la DGR 30 marzo 2020 n. XI/3020 *“Ulteriori disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid – 19. Istituzione servizi di degenza per sorveglianza pazienti Covid – 19 paucisintomatici (Centro di costo COV 20)”*

VISTI in particolare:

- l'art. 3 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, che prevede che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- l'art. 4 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante "disciplina delle arce sanitarie temporanee" che consente alle regioni e alle province autonome l'attivazione, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, di arce sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid -19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, escludendo altresì l'applicazione dei requisiti di accreditamento alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza;

PRESO ATTO della nota degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri SPA SB, protocollo n. 21573 del 18 marzo 2020, con la quale l'Ente mette a disposizione del sistema, presso il Centro Medico di Lissone, n. 15 posti letto tecnici di cure subacute accreditati non contrattualizzati;

PRESO ATTO dell'istanza, inviata alla Direzione Generale Welfare in data 26/03/2020, con la quale l'ATS Brianza chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei 15 posti letto tecnici di attività di subacute in relazione allo stato di emergenza sanitaria in atto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da Regione Lombardia con propria nota prot n. G1.2020.0015632 del 03/04/2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

- la stipula del contratto è subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse;

- la stipula del contratto prevede altresì che l'ENTE debba trasmettere la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza o meno di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi;

- il presente contratto di scopo è da ritenersi aggiuntivo al contratto provvisorio già sottoscritto con ATS in data 31/01/2020 in virtù dei provvedimenti regionali sopracitati e in ragione dell'emergenza sanitaria in atto;

- il presente contratto di scopo altresì è finalizzato esclusivamente all'attivazione temporanea di n. 15 posti letto tecnici di cure subacute per il periodo definito all'art. 8 del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

- l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza (MB) in Viale Elvezia, 2 (C.F./P.IVA : 09314190969), nella persona del Direttore Generale, Silvano Casazza, nato a Cassano d'Adda (MI) il 23/04/1957, C.F. CSZSVN57D23C003D, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

- L'Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB, con sede legale nel comune di Pavia, Via Salvatore Maugeri, 4 (C.F./I.V.A.: 02631650187) nella persona del Legale Rappresentante, Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10.08.1958, C.F. MLZMGV58M10G388Z,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto del contratto di scopo

L'Ente gestore si impegna a erogare le prestazioni di ricovero di cure subacute presso la struttura Centro Medico di Lissone. Tali prestazioni sono rese per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 - Obblighi dell'Ente gestore

L'Ente gestore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna a:

- a) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria, rispettando le indicazioni e le modalità di codifica, tenuta e di comunicazione previste dalla normativa vigente;
- b) rispettare i contenuti della DGR IX/1479 del 30/03/2011;
- c) adempiere agli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo nelle modalità previste dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 3 - Verifiche e controlli delle ATS

Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS al soggetto

crogiatore chc, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 - Sistema di rendicontazione e assolvimento debito informativo

L'Ente gestore deve dotarsi di un sistema informativo che consenta l'assolvimento del debito informativo nei confronti di Regione relativamente ai pazienti assistiti mediante l'invio di un tracciato record SDO contenente le informazioni previste dalla norma vigente.

La rendicontazione del debito informativo deve essere effettuata con cadenza mensile entro il 10° giorno successivo al mese di rendicontazione nelle modalità indicate da Regione Lombardia.

Articolo 5 - Sistema tariffario e modalità di pagamento

L'ATS riconosce all'Ente gestore la tariffa giornaliera dettata dalla circolare regionale n. 11 del 27/09/2011 in relazione all'indice di intensità assistenziale.

I volumi di attività assegnati con il presente contratto sono riconducibili all'attivazione temporanea presso la struttura Centro Medico di Lissona di n. 15 posti letto tecnici di cure subacute per il periodo di durata definito dall'art.8 del presente contratto.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 - Sicurezza dei lavoratori

L'Ente gestore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008

e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

L'Ente gestore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

L'Ente gestore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati.

L'Ente gestore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, in particolare i rifiuti speciali e tossici nocivi, dotandosi di specifiche procedure.

Articolo 7 - Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto

Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'evidenza della mancanza dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto di scopo determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando all'Ente gestore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dell'1% del budget, e per le successive violazioni una penale del 2% del budget.

Nelle ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.

Il contratto è altresì automaticamente risolto qualora intervenga condanna definitiva

per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante dell'Ente gestore.

Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

Articolo 8 - Durata

Il presente contratto di scopo ha validità a partire dal 01 aprile 2020 sino al 30 giugno 2020, salvo necessità di prosecuzione a seguito di precise disposizioni regionali e in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.

L'ATS e l'Ente gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e

collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente gestore inoltre raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente

contratto, anche per conto di ATS ;

Prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, l'ENTE fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

L'ENTE si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 10- Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell'Ente gestore.

Articolo 11 - Norma di rinvio e adeguamento

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto di scopo, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi l'Ente gestore ha facoltà, di recedere dal presente contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità dell'Ente gestore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla

stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

Articolo 12 - Foro competente

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

ATS della Brianza

Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Silvano Casazza

Mario Giovanni Melazzini

